Si ricorda che, una volta designata la banca presso la quale il curatore aprirà il conto corrente intestato alla procedura, il curatore stesso deve provvedere all'apertura del conto e al deposito delle somme riscosse *entro cinque giorni*, pena:

- la revoca del curatore da parte del Tribunale (art. 34, co. 2, l. fall.);
- la comminazione di una multa fino a euro 309,87, salvi i casi più gravi (art. 230, co. 2, l. fall.).

Per l'apertura del conto il curatore dovrà presentarsi a un'agenzia (da lui scelta) della banca designata, munito di:

- modulo della cancelleria del Tribunale contenente la designazione della banca;
- fotocopia di un proprio documento, salvo che la sua firma sia stata già depositata;
- distinta di versamento e i relativi titoli;
- copia della variazione presentata all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate dove compaiono i propri dati quale nuovo rappresentante legale;
- copia dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (con notifica a se stesso);
- copia di un certificato camerale;

dovrà inoltre ricordarsi di firmare la *delega di cassa* (normalmente a favore del collaboratore, che successivamente si presenterà agli sportelli per depositare la propria firma e preleverà la modulistica varia).